

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 22 luglio 2015

D.g.r. 17 luglio 2015 - n. X/3861

Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario - Anno accademico 2015-2016

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della l. 2 dicembre 1991 n. 390»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua Governance, con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 6 della citata l. 240/2010, il quale prevede che in materia di diritto allo studio universitario il Governo eserciti la delega legislativa prevista dalla citata l. 240/2010 sulla base in particolare dei seguenti principi:

- definire i livelli essenziali delle prestazioni, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici;
- garantire ampia libertà di scelta agli studenti in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- sperimentare nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- favorire il raccordo Stato, Regioni e Province Autonome ed Università per il potenziamento dei servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario;
- definire i criteri per l'attribuzione del Fondo integrativo statale per le borse di studio e i prestiti d'onore;

Richiamato il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante «Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», ed in particolare:

- gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, i quali statuiscono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale sono determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;
- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'importo della borsa di studio è determinato con apposito decreto ministeriale in misura diversificata in relazione alla condizione alla condizione economica e abitativa dello studente;
- l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e condizione economica;
- l'articolo 12, il quale prevede espressamente la possibilità per il MIUR - al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario - di stipulare protocolli ed intese sperimentali con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche con l'attribuzione di specifiche risorse;

Richiamati altresì:

- l'articolo 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011;
- il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 15, in vigore dal 2 gennaio 2015 che ha introdotto nuove disposizioni relative al calcolo dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE) che interessa gli studenti per il pagamento delle tasse universitarie, le agevolazioni e le eventuali richieste di

borse di studio;

- il d.m. 14 luglio 2015, n. 486 di aggiornamento dei limiti massimi relativi all'indicatore della situazione economica equivalente e dell'indicatore della condizione patrimoniale equivalente nonché di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2015/2016;

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario», e in particolare l'art. 5 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

Rilevato che i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario devono emanare appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario da pubblicarsi almeno 45 giorni prima dei termini di rispettiva scadenza, in conformità alle disposizioni fissate dalla citata normativa nazionale e regionale e sulla base dei requisiti minimi definiti dalla Regione;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il «Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo» approvato con d.c.r. n. IX/365 del 7 febbraio 2012 - ed il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 che individuano, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo:

- il rafforzamento del sistema universitario quale obiettivo prioritario delle politiche regionali, con conseguente responsabilità degli atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;
- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

Rilevato a tal fine che in data 19 luglio 2010 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR un apposito protocollo d'intesa il quale, nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario in attuazione della l. 240/2010 e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate nel territorio regionale, ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione, ed in particolare all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

Evidenziato che in attuazione del citato protocollo è stata avviata nei precedenti anni accademici, nelle more dell'attuazione della citata legge statale di riforma del sistema universitario in sede nazionale, una sperimentazione - condivisa con il sistema universitario lombardo - volta alla definizione di interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito e dell'eccellenza, un più efficace sostegno agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché un ruolo più incisivo e responsabile del Governo regionale in un'ottica di sussidiarietà, attraverso in particolare:

- l'introduzione di nuovi criteri di accesso alle borse di studio per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico;
- la revisione dei criteri per il mantenimento della borsa di studio del primo anno di corso e l'accesso al secondo anno;

Atteso che occorre definire, per l'a.a. 2015/2016, i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia;

Rilevata altresì l'esigenza, nelle more dell'effettiva entrata in vigore della normativa di attuazione della l. 240/2010 e del d.lgs. 68/2012, di proseguire anche per l'anno accademico 2015/2016 la sperimentazione prevista dall'intesa sottoscritta con il MIUR in data 19 luglio 2010 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, in coerenza comunque con le disposizioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al predetto d.lgs. 68/2012;

Ritenuto pertanto di approvare il seguente documento definito dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro «Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concor-

so per il diritto allo studio universitario a.a. 2015/2016», di cui all'Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì, al fine di consentire ai Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'a.a. 2015/2016, di approvare le previsioni minime di finanziamento quantificate in € 45.114.192,60 secondo quanto riportato nell'Allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le somme di cui al punto precedente saranno stanziate, nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale di cui all'art. 16 del d.p.c.m. 9 aprile 2001, rispettivamente in entrata sui capitoli 1.0101.46.4234 e 2.0101.01.4573 e, in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 8414, 8415 e 8416 (Tassa regionale per il diritto allo studio a.a. 2014/2015 quota parte e a.a. 2015/2016 quota parte), n. 8417, 8418 e 8419 (Fondo integrativo statale anno 2015) nonché sui capitoli 7811, 7812 e 7813 (risorse regionali) del bilancio regionale 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Università, le Istituzioni dell'AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il seguente documento definito dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro «Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio

universitario a.a. 2015/2016», di cui all'Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire le previsioni minime del finanziamento regionale pari a € 45.114.192,60 da assegnare ai Soggetti Gestori di cui all'Allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire agli stessi la quantificazione del numero di borse di studio da mettere a concorso per l'anno accademico 2015/2016;

3. di stabilire che le somme di cui al punto precedente saranno stanziate, nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale di cui all'art. 16 del d.p.c.m. 9 aprile 2001, rispettivamente in entrata sui capitoli 1.0101.46.4234 e 2.0101.01.4573 e, in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 8414, 8415 e 8416 (Tassa regionale per il diritto allo studio a.a. 2014/2015 quota parte e a.a. 2015/2016 quota parte), n. 8417, 8418 e 8419 (Fondo integrativo statale anno 2015) nonché sui capitoli 7811, 7812 e 7813 (risorse regionali) del bilancio regionale 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017;

4. di prevedere che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sui citati capitoli dell'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017, le stesse saranno assegnate ai soggetti gestori del diritto allo studio universitario sulla base dei criteri previsti dalla presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A.A. 2015/2016

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159:

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP / Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore a € 35.434,78;
- di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 20.998,37.

In particolare, l'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare specificata nella seguente tabella.

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1 ^a Fascia	Da € 0,00	A € 14.420,31
2 ^a Fascia	Da € 14.420,32	A € 17.709,34
3 ^a Fascia	Da € 17.709,35	A € 20.998,37

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal d.p.c.m. 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 10 del citato d.p.c.m. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e stranieri per le procedure inerenti la compilazione della DSU, attestazione ISEE e documentazione relativa, i soggetti gestori possono stipulare apposite convenzioni con i centri CAF presenti nel territorio lombardo.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- € 1.954,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.637,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.503,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.186,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 22 luglio 2015

- € 1.188,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.871,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI PENDOLARI

- € 2.155,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.847,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.702,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.394,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 1.384,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.076,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI FUORI SEDE

- a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti Gestori: qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente l'importo delle borse di studio è così determinato:
 - € 2.106,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
 - € 1.535,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
 - € 987,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a
- b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:
 - € 4.447,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
 - € 3.876,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
 - € 3.328,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

I limiti relativi agli indicatori delle situazioni reddituali e patrimoniali equivalenti per l'accesso ai bandi di concorso e gli importi delle borse di studio sono determinati sulla base del d.m. 14 luglio 2015, n. 486.

Ciascun soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della borsa di studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della borsa di studio (pari a € 692,00 per l'a.a. 2015/2016) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del d.p.c.m. n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del d.p.c.m. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati in sede, di € 3.908,00 per studenti considerati pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO**a) MOBILITÀ INTERNAZIONALE E STAGE**

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2015/2016 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della l. n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento di

mento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

b) LAUREATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

Gli studenti che nell'a.a. 2015/2016 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico o di un corso di laurea attivato precedentemente al d.m. 509/1999 che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta hanno diritto, a domanda presentata perentoriamente entro 60 giorni dal conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico o della laurea specialistica, a un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00, qualora previsto dai bandi dei soggetti gestori.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell'a.a. 2015/2016 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio purché:

- conseguano la laurea specialistica in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio;
 - la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;
 - non abbiano già beneficiato del premio di laurea. È facoltà di ciascun soggetto gestore attribuire il beneficio anche agli studenti che acquisiscono il diploma di laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio e che non intendono iscriversi alla laurea specialistica.

REQUISITI DI MERITO:

a) CRITERI DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO AL PRIMO ANNO DI CORSO.

Anche per l'anno accademico 2015/2016 appare opportuno proseguire nella sperimentazione mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea: a tal fine, lo strumento più indicato è quello di una prova standardizzata da somministrare prima dell'inizio del primo anno accademico di frequenza, anche in conformità con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Nelle more dell'introduzione di meccanismi di valutazione di tal genere, con riferimento all'a.a. 2015/16 l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla borsa di studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati, prove attitudinali con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità, con votazione comunque non inferiore a 70/100.

Le citate disposizioni relative ai criteri di accesso di reddito e merito per le borse di studio agli studenti universitari frequentanti enti di alta formazione insediati in Regione trovano applicazione con riferimento all'anno accademico 2015/2016 per gli studenti del primo anno che si iscrivono ad un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico.

b) CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO DEL PRIMO ANNO E L'ACCESSO AL SECONDO ANNO.

Si considera il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della borsa di studio del primo anno di corso la media dei crediti a livello regionale conseguiti al 10 Agosto dell'anno accademico precedente dagli studenti iscritti alle Università della Regione Lombardia suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente.

Tale media risulta essere pari a n. 35 crediti.

Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, nonché dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e della metà dei contributi universitari, il livello dei crediti pari a nr. 35, qualora non già raggiunto alla data del 10 agosto, può essere conseguita entro la data del 30 novembre. Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un "bonus" pari a n. 5 crediti.

Per la riscossione della borsa relativa al secondo anno, si considera quale livello essenziale per usufruire del beneficio il raggiungimento, alla data del 10 agosto, di n. 35 crediti, livello che coincide con la conferma della borsa ottenuta al primo anno. Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus.

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli corsi di laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

c) CRITERI DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO PER I SUCCESSIVI ANNI DI CORSO

Con riferimento ai criteri di accesso alla borsa di studio per i successivi anni accademici, trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.c.m. 9 aprile 2001 (art. 6).

In ogni caso, al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dal d.p.c.m. 9 aprile 2001, all'articolo 6, commi 2 e 9, si specifica che la Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai soggetti che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

d) DEFINIZIONE DI "STUDENTE PENDOLARE".

In ragione dei miglioramenti intervenuti negli ultimi dieci anni nel sistema del trasporto pubblico regionale, si ritiene necessario ridefinire il concetto di "studente pendolare" come segue:

- uno studente residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art. 2, comma, 3, lett b), deve essere inteso "in sede" per definizione;

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 22 luglio 2015

- il tempo di percorrenza dalla residenza alla sede del corso di studio per uno studente "pendolare" è stabilito, nei rispettivi bandi, dai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario, in un lasso temporale compreso tra 60 e 90 minuti.

INCOMPATIBILITÀ

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

CONTROLLI

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, i soggetti gestori provvedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della borsa di studio secondo le modalità previste dall'art. 11 del d.p.c.m. 159/2013 e della relativa circolare INPS n.171 del 18 dicembre 2014.